

Martedì 13 settembre 2011

- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0280/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. invita la Commissione a fornire, su richiesta del Parlamento, tutte le pertinenti informazioni sull'attuazione dell'accordo, in particolare per quanto concerne i piani d'azione e i programmi, nonché sulle decisioni adottate dagli organi istituiti in virtù dell'accordo stesso;
 3. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione dell'accordo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione sull'attuazione dell'accordo stesso, in particolare in rapporto agli strumenti propri dell'Unione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione internazionale dei legni tropicali.

Accordo tra UE-Svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari ***

P7_TA(2011)0352

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(2013/C 51 E/37)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16198/2010),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16199/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0126/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0247/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Confederazione svizzera.